



## Regime forfetario Legge Stabilità 2015

### Premessa normativa

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 54 a 89) ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, di un nuovo regime agevolato, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi).

Pertanto, dal 1° gennaio 2015, sono stati abrogati alcuni regimi agevolati:

- ✓ Regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della legge n.388 del 23.12.2000;
- ✓ Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n.98 del 6.7.2011);
- ✓ Regime dei contribuenti ex-minimi (art. 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n.244 del 24.12.2007).

### Precisazioni:

Periodo transitorio - Per i contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei nuovi minimi (di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n.98 del 6.7.2011) è stata prevista una clausola di salvaguardia in relazione alla quale gli stessi hanno la possibilità di proseguire nell'applicazione di tale regime fino al termine del quinquennio o fino al compimento del 35° anno di età.

Invece, i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 hanno applicato i regimi agevolati delle nuove iniziative produttive ovvero quello degli ex-minimi, se in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime agevolato applicano, dal 2015, automaticamente quest'ultimo, salva opzione per il regime ordinario. Il "nuovo regime agevolato" diventa, di fatto, il regime naturale per i soggetti in contabilità semplificata o professionisti che rispettano i requisiti.

### **Soggetti obbligati**

Si applica ai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nell'anno precedente:

- ✓ Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4) della Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice Ateco 2007 che contraddistingue l'attività esercitata;



- ✓ Hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad Euro 5 mila lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati (art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro (art. 60 del Tuir);
- ✓ Hanno registrato un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore ad Euro 20 mila

Circa le spese per prestazioni di lavoro, si specifica che concorrono al computo del limite di 5.000 euro i compensi corrisposti a titolo di:

- ✓ lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del D.Lgs 276/2003 (cosiddetto "voucher");
- ✓ reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir;
- ✓ reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 50 del Tuir;
- ✓ somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
- ✓ compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari di cui all'articolo 60 del Tuir;

Non concorrono, invece, al computo del limite di 5.000 euro:

- ✓ le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
- ✓ i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (attività commerciale occasionale);
- ✓ i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro autonomo occasionale) o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 del citato articolo 67 del TUIR.

Circa il costo dei beni strumentali, si specifica che:

- ✓ non si deve possedere al 31/12 dell'esercizio precedente un costo complessivo di beni mobili strumentali, considerati al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro;
- ✓ ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente);
- ✓ per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

La verifica dei suddetti requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all'anno precedente a quello di riferimento.

Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014 e, analogamente al regime dei minimi, andranno poi verificate nuovamente anno per anno.



La **legge di stabilità 2016** ha modificato i requisiti previsti per l'accesso a tale regime.

In particolare è stato previsto:

- ✓ l'aumento degli attuali "livelli" di ricavi di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l'aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro;
- ✓ l'estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un'attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro.

### Soggetti non ammessi

Non possono utilizzare il nuovo regime agevolato:

- ✓ le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini Irpef;
- ✓ i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in Paesi Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che in Italia producono almeno il 75 per cento del reddito complessivo;
- ✓ i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), del DPR n. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- ✓ gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, o a S.r.l. di cui all'art. 116 del Tuir (in regime di trasparenza fiscale)

### Determinazione del reddito ed imposta sostitutiva del nuovo regime forfettario

Il nuovo regime si caratterizza per il fatto che il reddito non viene più calcolato analiticamente, ma forfettariamente, sulla base di una serie di coefficienti di redditività differenziati a seconda dell'attività svolta. L'imposta sostitutiva è del 15%, mentre il limite dei ricavi per l'accesso è variabile in base al codice ATECO 2007.

Il reddito imponibile si ottiene quindi applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività (nella misura indicata nell'allegato 4 della Legge di Stabilità 2015) differenziato a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno.

Sul reddito imponibile così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%.

---

### ESEMPI



SETTORE DI ATTIVITA' Commercio all'ingrosso e al dettaglio - codici ATECO 2007 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

Limite dei ricavi ovvero compensi: EURO 40.000 e Coefficiente di redditività: 40%

SETTORE DI ATTIVITA' Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie - codici ATECO 2007 (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

Limite dei ricavi ovvero compensi: EURO 15.000 e Coefficiente di redditività: 78%

Contabilità IMPRESA: il regime prevede l'applicazione del criterio di cassa per la determinazione del reddito, anche quando il soggetto è un'impresa.

### Agevolazioni per le nuove attività

In presenza di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato come precedentemente descritto è ridotto di un terzo, a condizione che:

- ✓ il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ✓ l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di una professione;
- ✓ se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario.

### Agevolazioni IVA

I contribuenti ammessi al nuovo regime forfetario ai fini IVA:

- ✓ non esercitano la rivalsa (di cui all'art. 18 del DPR n. 633/1972) per le operazioni nazionali;
- ✓ alle cessioni intracomunitarie di beni applicano l'art. 41, comma 2-bis del DL n. 331/1993; (le cessioni intracomunitarie di beni considerate cessioni interne);
- ✓ agli acquisti intracomunitari di beni applicano l'art. 38, comma 5, lettera c) del DL n. 331/1993, (gli acquisti intracomunitari di beni fino a 10.000 euro sono tassati nello Stato del cedente);
- ✓ alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi applicano gli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/1972;
- ✓ le prestazioni ricevute da soggetti non residenti o rese agli stessi comportano l'applicazione degli artt. 7-ter e seg., del decreto IVA, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della possibilità di acquistare senza applicazione dell'imposta (art. 8. comma 1, lett. c, e comma 2 del decreto IVA).



NB: per le operazioni sopra elencate non spetta la detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (artt. 19 e ss. del DPR n. 633/1972)

- ✓ Il nuovo regime forfetario prevede l'esonero dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Inoltre, non vi è l'obbligo di certificazione dei corrispettivi se i nuovi forfetari svolgono le attività previste dall'art. 2 del DPR 696/1996.
- ✓ I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (acquisti intracomunitari di beni, acquisti di servizi da non residenti di cui agli artt. 7 e ss. del DPR n. 633/1972) emettono la fattura (c.d. autofattura) o la integrano (c.d. reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

### Adempimenti (esoneri ed obblighi)

I contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario:

- ✓ sono esclusi dagli studi di settore e dai parametri;
- ✓ sono esclusi dal versamento dell'Irap;
- ✓ non hanno l'obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR n. 600/1973, tenendo comunque presente che in dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta, e l'ammontare dei redditi stessi
- ✓ sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- ✓ sono esonerati dalla presentazione del c.d. "spesometro";
- ✓ sono esonerati dalla presentazione della comunicazione "black list".
- ✓ I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta
- ✓ La dichiarazione dei redditi deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322



### Regimi Speciali IVA

In particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Editoria (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del DPR n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (art. 74 ter. del DPR n. 633/72);
- Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (art. 25 bis, comma 6, del DPR n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95).”

### Cessazione del regime

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra descritte.



## Modalità operative

### Tempificazione attività

Per gestire il regime forfetario, occorre:

- 1) creare il nuovo conto 630798 “Contributi previdenziali titolare”
- 2) accedere alla tabella Archivi/Parametri Azienda, Scheda Azienda, sezione “Tipo Contabilità”, e selezionare l’opzione “Regime forfetario L. Stabilità 2015”
- 3) eseguire le registrazioni a prima nota

#### 1) Creazione nuovo conto 630798 “Contributi previdenziali titolare”

Il conto, utilizzabile sia da professionisti che da imprese, serve per la registrazione dei contributi previdenziali pagati dal contribuente forfetario, ai fini della deduzione dal reddito (si tratta dell’unico costo ammesso in deduzione dal reddito).

Il relativo importo verrà riportato in dichiarazioni sulla base del contenuto del modello UNICO

Il nuovo conto è presente solo nei gruppi DEMO.

Nel caso in cui il conto non fosse presente nei gruppi utente, per riportarlo automaticamente è possibile eseguire la funzione “Allinea Piano dei conti” richiamabile dal menu Servizi/Allineamento Piano dei conti. Per maggiori dettagli in merito si rinvia alla lettura del documento “ Modalità operative - Allineamento Piano dei Conti ([MAN-7WME6933666](#))“


Successivamente, dovrà essere indicato nella tabella “Parametri azienda” scheda “Contabilità”

The screenshot shows the 'Parametri azienda' window with the 'Contabilità' tab selected. The window contains a table of account codes and descriptions. The 'Regime forfetario L. Stabilità 2015' option is highlighted with a red box.

Codici proposti		
Conto clienti	110101	Clienti Italia
Conto fornitori	272101	Fornitori Italia
Conto abbuono attivo	590319	Abbuoni e sconti attivi
Conto abbuono passivo	770529	Sconti abbuoni passivi
Conto risconto attivo	170501	Risconti attivi
Conto risconto passivo	290501	Risconti passivi
Conto rateo attivo	170301	Ratei attivi
Conto rateo passivo	290301	Ratei passivi
Causale chiusura rettifiche	C01	Rettifica di chiusura Bilancio
Causale apertura rettifiche	C03	Rettifica da Bilancio d'apertura
Regime forfetario L. Stabilità 2015		
Conto contributi titolare		



In fase di salvataggio dei parametri azienda se selezionato “regime forfetario L. Stabilità 2015” e non è stato indicato il conto contributi titolare, verrà visualizzato il seguente messaggio di avviso



## 2) Tabella “Parametri azienda”

Accedere alla maschera Archivi/Parametri Azienda, Scheda Azienda, sezione “Tipo Contabilità”, e selezionare l’opzione “Regime Forfetario L. Stabilità 2015”

The screenshot shows the 'Parametri azienda' window with the following details:

- Tabella:** Azienda | Dati fiscali | Rappr. | Contabilità | Chiusura Cont. | Profess. | Ritenute | Controlli | Cespiti | Giroconto IVA
- Dati generali:** Codice: 01180, FORF FORF; Gruppo: 1, imprese.
- Tipologia:**  Impresa,  Professionista. Sub-options:  Società di capitali,  Società di persone,  Ditta individuale,  Individuale,  Associati.
- Settore merceologico:**  Industrie di produzione,  Commercio,  Servizi.
- Tipo Contabilità:**  Ordinaria,  Semplificata,  Forfetaria,  Supersemplicata.
- Regime Forfetario L. Stabilità 2015:**  (highlighted with a red box). A 'Parametri' button is next to it.
- Gestione IVA:**  Mensile,  Contabilità affidata a Terzi;  Trimestrale,  Trimestrale art. 74 comma 4;  Multiattività art. 36,  Multiattività con contabilità separate.
- Gestione IRAP:**  Opzione art. 5-bis, co.2, D.Lgs. 446/1997.
- Intrastat:**  Abilita gestione Intrastat. Includes dropdowns for 'Periodicità acquisti', 'Periodicità cessioni', 'Tipo invio acquisti', and 'Tipo invio cessioni'.





L'opzione risulta attiva per le contabilità:


- Ordinarie
- Semplificate

e in presenza di tipologia


- Impresa - Ditta Individuale
- Professionista - Individuale

Se selezionata l'opzione "Regime forfetario L. Stabilità 2015":

- nella tabella "Parametri Attività" non risultano attive le sezioni relative ai Regimi Speciali ("Agricolo" e "Agenzie di Viaggio") in quanto tali regimi non sono compatibili con quello dei contribuenti minimi
- se per l'azienda corrente, almeno un'attività gestisce un regime speciale, in fase di salvataggio "Parametri viene visualizzato un messaggio bloccante sull'incompatibilità con i regimi speciali Agricolo e Agenzie di viaggio




- in presenza di gestione IVA "Trimestrale", viene visualizzato il seguente messaggio d' avviso:






- in presenza di gestione IVA per cassa, verrà visualizzato il seguente messaggio bloccante:



### Periodo transitorio

È previsto un periodo transitorio che consente ai contribuenti minimi nel 2014 di continuare ad adottare tale regime fino alla sua conclusione naturale.

Per cui, se selezionato “Contribuente Minimo L. 24/12/07 n. 244” (vecchi minimi) e non risulta indicata una “data termine”, selezionando la nuova opzione per regime forfetario 2015, viene visualizzato il seguente messaggio non bloccante:



Sarà cura dell'utente valorizzare la “Data termine” regime Contribuente Minimo L. 24/12/07 n. 244 se effettivamente tale regime si è concluso. In caso contrario (tale regime è ancora in essere) non dovrà essere valorizzata la “Data termine” e NON si dovrà selezionare la nuova opzione “Regime forfetario L. Stabilità 2015”.



Selezionando l'opzione "Regime forfetario L. Stabilità 2015", risulta attiva la tabella "Parametri"

Data decorrenza	Data termine	Limite ricavi	Coeff. redditività
		0,00	
*			

in cui indicare:

- la "Data decorrenza" e la "Data termine" indicando rispettivamente la data inizio e data fine periodo in cui il soggetto rientra nel nuovo regime forfetario;

**N.B.** la "Data decorrenza" è obbligatoria e non può essere anteriore all'01/01/2015

Nel caso in cui non è presente la data termine "Contribuente Minimo L. 24/12/07 n. 244" ma è presente la data decorrenza Regime forfetario, quest'ultima gestione prevale sulla precedente (in pratica è come se fosse stata indicata una data termine precedente alla data decorrenza del Regime forfetario L. Stabilità 2015)

- il limite dei ricavi;
- il coefficiente di redditività



## Individuazione del Limite e del Coefficiente di redditività

Il limite ricavi e d il coefficiente redditività vengono proposti in automatico, ma sono modificabili, in funzione del CODICE ATECO 2007 dell'azienda (presente nella tabella "Parametri attività")

I valori vengono proposti sulla base della seguente tabella:

Tipologia attività	Codice ATECO (identificato con le prime due cifre del codice)	Limite di ricavo	Redditività
industrie alimentari e delle bevande	10, 11	35.000	40%
commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9	40.000	40%
commercio ambulante di alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
commercio ambulante di altri prodotti	47.82, 47.89	20.000	54%
costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68	15.000	86%
intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55, 56	40.000	40%
attività professionali	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88	15.000	78%
altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	20.000	67%



## NOTA BENE

La **legge di stabilità 2016** ha modificato i requisiti previsti per l'accesso a tale regime.

In particolare è stato previsto:

- l'aumento degli attuali "livelli" di ricavi di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l'aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro;
- l'estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un'attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro

**Il "limite ricavi" proposto in automatico dalla procedura, non è aggiornato con quanto previsto dalla legge di stabilità 2016. Attualmente occorre modificare il valore manualmente.**

Multiattività: se presenti più attività/codici Ateco 2007 viene proposto il limite più elevato. Non vengono considerate le attività "Non più in uso".

### 3) RegISTRAZIONI a Prima Nota

Al fine di registrare le operazioni di cessione effettuate dai contribuenti in regime forfettario, occorre utilizzare il codice IVA "193" - "Art. 1 commi 54-89 L. S. 2015 - Regime Fisc. Agevolato"

Tabella codici IVA (Tabella Generale)

Visualizza 1/1

Generale Dich. IVA annuale IVA Rimborso/Compens. Comunicazione IVA

Codice IVA 193 Descrizione stampata Art.1 L.S.2015

Descrizione Art.1 c. 54-89 L.Stab. 2015 Regime Fisc. Agevolato

Commento fiscale Cessioni effettuate da contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per autonomi, di cui all'Art. 1, commi 54-89 della Legge di Stabilità 2015, e acquisti effettuati presso i medesimi contribuenti

Tipo di IVA

Imponibile  Non imponibile  Escluso  Esente  Agenzie di viaggio  IVA MOSS

Tipo di imponibile/Tipo non imponibile

Normale  Regime speciale agricolo vendite  Regime speciale agricolo acquisti

Compensazione 0,00 %

Regime speciale Agenzie di Viaggio

Prest. imp. CEE  Prest. non imp. fuori CEE  Prest. parz. imp.

Acq. CEE  Acq. fuori CEE  Acq. misti CEE  Acq. misti fuori CEE

Regime del margine

Globale  Analitico  Forfettario  Esportazione

Aliquota 0,00 %

Aliquota alternativa %

Indetraibilità proposta 0,00 %

Ventilazione IVA Acquisti   Sospesi

Ventilazione IVA Corrispettivi   Importazioni

Regime Plafond   IVA auto UE

Gestione Intrastat  Tipo

Split Payment

Spesometro

Riporta in Spesometro  IVA non esposta in fattura  Operazioni in reverse charge




Il codice Iva 193 dovrà essere utilizzato:

- ✓ dai contribuenti forfetari per registrare le loro cessioni
- ✓ da tutti gli altri soggetti per registrare gli acquisti da contribuenti forfetari

## Contribuenti di tipo IMPRESA (Ordinaria/Semplificata)

Per quanto riguarda i contribuenti di tipo Impresa, sia Ordinaria che Semplificata, se selezionata l'opzione "Regime forfetario L. Stabilità 2015" risultano attive le seguenti funzionalità per gestire il principio di cassa applicato ai contribuenti in esame:

1. menu "Servizi" - "Operazioni di chiusura" - "Storno somme non pagate/incassate"



La funzione viene utilizzata a fine esercizio per la corretta rilevazione del reddito e il corretto collegamento con le dichiarazioni fiscali. Permette di stornare i costi ed i ricavi non incassati/pagati nell'anno, generando automaticamente la loro riapertura nell'esercizio successivo attraverso la creazione di apposite registrazioni a Prima Nota



Vengono considerate solo le fatture registrate in un periodo valido per il regime forfetario, (la “Data registrazione” della fattura emessa/ricevuta deve essere maggiore o uguale alla data decorrenza specificata nei “Parametri” e inferiore o uguale alla data fine se presente) che non risultano incassate/pagate (sia totalmente che parzialmente).

La funzione “Storno somme non pagate/incassate” è la stessa funzione presente nella “vecchia” contabilità Ordinaria Professionisti, pertanto è possibile utilizzare le causali e i conti che venivano utilizzati per questo tipo di contabilità nella funzione di storno.

Occorre solo verificare se le causali e i conti sono già presenti nella tabella gruppo - “Piano dei conti” e “Causali”.

### Conti utilizzati nella “vecchia” contabilità Ordinaria Professionisti

170509 Costi non pagati nell'anno (attività)

290509 Compensi non incassati nell'anno (passività)

### Causali utilizzate nella “vecchia” contabilità Ordinaria Professionisti

C11 Storno somme non pagate/incassate

C13 Apertura somme non pagate/incassate

I *conti* sono presenti nel gruppo DEMO, per cui dovrebbero essere presenti anche nei gruppi creati dall'utente. In tal caso, occorre solo abilitarli per poterli utilizzare anche per le contabilità di tipo Impresa (nella tabella gruppo - “Piano dei conti”, verificare la scheda “Filtro di visualizzazione” del singolo conto), altrimenti occorre crearli tramite la funzione “Allinea Piano dei conti” richiamabile dal menu Servizi/Allineamento Piano dei conti. Per maggiori dettagli in merito si rinvia alla lettura del documento “ Modalità operative - Allineamento Piano dei Conti ([MAN-7WME6933666](#))”

Le *causali* invece, non sono più distribuite nei gruppi DEMO, per cui è probabile che non esistano nei gruppi utente creati ultimamente.


Si rende necessario quindi crearle manualmente.

Entrambe devono essere create di tipo “Rettifica”.

Per la causale C13 selezionare anche l'opzione “Apertura somme non pagate/incassate”.



2. stampe di controllo “Situazione contabile per cassa” (sia a sez. contrapposte che a scalare) e “Situazione Somme non pagate/incassate”



### Stampa “Situazione contabile per cassa”

Vengono considerati solo gli incassi/pagamenti registrati nel periodo richiesto nella maschera di stampa ma riferiti a fatture emesse/ricevute registrate in un periodo valido per il regime agevolato (la “Data registrazione” della fattura emessa/ricevuta deve essere maggiore o uguale alla data decorrenza specificata nei “Parametri” e inferiore o uguale alla data fine se presente)


### Stampa “Situazione Somme non pagate/incassate”

Vengono visualizzate solo le fatture che non risultano incassate/pagate alla data specificata nella maschera di stampa) registrate in un periodo valido per il regime agevolato (la “Data registrazione” della fattura emessa/ricevuta deve essere maggiore o uguale alla data decorrenza specificata nei “Parametri” e inferiore o uguale alla data fine se presente)





Per le contabilità Semplificate Imprese, occorre abilitare le causali di tipo “Incasso” e “Pagamento” (archivi - tabelle gruppo - causali - scheda “Abilitazioni”)



## Costi e ricavi non soggetti a registrazione IVA

Le stampe di controllo sopra descritte si basano sulle risultanze della gestione partite. La gestione delle partite è prevista solo per le registrazioni IVA, ne consegue che i costi e i ricavi non soggetti a registrazione Iva devono essere registrati in prima nota semplice al momento dell’incasso o del pagamento per rispettare il principio di cassa. In alternativa si può procedere alla registrazione con una causale di tipo Iva inserendo un fornitore o un cliente fittizio, questa modalità consente di protocollare il documento in automatico.

## Registrazione movimenti di pagamenti e incassi

In fase di registrazione a Prima Nota di un movimento di pagamento o incasso, il programma verifica (sulla base dei parametri) se l’azienda è in regime agevolato alla data di registrazione.

In tal caso, si rende obbligatorio valorizzare il campo “Data Incasso”/”Data pagamento” durante la registrazione contabile.

Se tale data non risulta compilata, verrà posta uguale alla “Data registrazione”.




### Avviso - periodo non valido per regime forfetario

Per le aziende di tipo IMPRESA per le quali risulta selezionata l'opzione "Regime forfetario L. Stabilità 2015", se le seguenti funzioni:

- situazione contabile per cassa
- situazione contabile a sez. contrapposte per cassa
- situazione somme non pagate/incassate
- storno somme non pagate/incassate

vengono eseguite per un periodo non compreso tra la "Data decorrenza" e la "Data Termine" impostate nella tabella "Parametri" del regime dei contribuenti minimi, viene visualizzato il seguente messaggio d'avviso:



### Controlli

stampe Situazione Contabile: viene verificato che entrambe le date indicate nella maschera di stampa, siano comprese nell' intervallo specificato per la gestione del regime agevolato

stampa "Situazione somme non pagate/incassate": viene verificato che la data indicata nel campo "fino al" nella maschera di stampa sia inferiore/uguale alla data fine gestione regime agevolato eventualmente specificata nei parametri

funzione di "Storno somme non pagate/incassate": viene verificato che la data fine che la procedura utilizza per lo storno sia inferiore/uguale alla data fine gestione regime agevolato eventualmente specificata nei parametri. (la data fine viene calcolata aggiungendo un anno alla data ultima chiusura contabile)



### Multiattività con contabilità separate

Per le aziende di tipo “Professionista” (sia Ordinaria che Semplificata), non è possibile gestire la “Multiattività con contabilità separate” pertanto tutte le stampe tipiche di questo tipo di azienda non sono predisposte per la relativa gestione.

Tuttavia, per le aziende di tipo “Impresa” con opzione regime agevolato, nella stampa di controllo “Situazione contabile per cassa”, è presente il campo “Attività” che permette di ottenere una situazione contabile che riporti i saldi in ragione dei soli movimenti riferiti all’attività indicata.

Non essendo però la stampa predisposta per tale gestione, anche se indicato un codice attività il risultato della stampa è complessivo di tutte le attività esistenti come se fosse una multiattività normale.

La valutazione dell’implementazione della situazione contabile per cassa per la gestione della multiattività con contabilità separate è rimandata a eventuali richieste di migliorie.

### Modulo cespiti

Occorre considerare che:

- nel caso di cessione successivamente all’uscita dal regime forfetario di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del TUIR, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.  
Opera, pertanto, una sospensione dell’ammortamento come per il presente regime;
- se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile l’intero prezzo d’acquisto.

E’, pertanto, necessario registrare a libro cespiti gli acquisti di beni strumentali materiali ed immateriali sospendendone l’ammortamento; il relativo costo, non venendo dedotto al momento dell’acquisto/pagamento, concorre integralmente al calcolo della plus/minusvalenza all’atto della cessione.

Non è specificato se, fuoriusciti dal regime forfetario, l’ammortamento, negli anni successivi in regime ordinario, sia deducibile o meno.

Per gestire tali fattispecie, occorre, in fase di simulazione selezionare “modifica aliquote ordinarie/anticipate” in percentuale indicando -100. La procedura, in tal caso calcolerà ammortamenti pari a zero. In tal modo i valori consolidati dei cespiti verranno riportati in avanti, negli anni di permanenza nel regime agevolato, senza modificare il costo riconosciuto.



## Modulo Ritenute

Nella tabella generali “Codici tributo” sono presenti i seguenti codici tributo nella “Tabella Codici Tributo Lavoro Autonomo”:

- Identificativo “27”, Codice “AGE1”, Descrizione “Reg. fisc. agev. art.1 c.54-89 L.Stabilità 2015”. Il presente codice deve essere utilizzato dai sostituti di imposta che erogano compensi ai nuovi soggetti minimi 2015 (se professionisti); per tali soggetti, infatti, non deve essere applicata la ritenuta IRPEF sui compensi erogati;
- Identificativo “28”, Codice “AGE2”, Descrizione “Reg. fisc. agev. 1 c.54-89 L.S. 2015-fornitori”. Il presente codice deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti forfetari 2015 che erogano compensi a fornitori soggetti a ritenuta IRPEF, per i quali la normativa prevede che non vi sia obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto; il codice fiscale del percettore ed i compensi erogati andranno riportati nella dichiarazione dei redditi del soggetto nuovo minimo 2015.

## Modalità di esportazione dati contabili nel modello Unico Persone Fisiche

Il ripeto dei dati in dichiarazioni, avviene tramite le voci di riclassificazione

Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura del documento “Modalità di esportazione dei dati dalla Contabilità all’Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali e bilancio ([MAN-8T4BHC75252](#))”

La generazione del modello deve essere effettuata dal programma Dichiarazioni Fiscali tramite la funzione “Genera Dichiarazioni da Contabilità” richiamabile dal menu Strumenti.

### **Nota Bene:**

Gestione riporti fiscali e Generazione Dichiarazione da Contabilità: quadro LM per contribuenti forfetari contabilità semplificata impresa

*In fase di generazione Dichiarazione da Contabilità per contribuenti minimi semplificata impresa, la procedura potrebbe segnalare:*

*“Non esistono dati da elaborare per il periodo richiesto.”*

*Oppure, in “Gestione riporti fiscali”, potrebbero non risultare dei conti correttamente raccordati, anche se movimentati a prima nota per il periodo di elaborazione richiesto.*

*Al fine di generare il quadro LM vengono verificati i dati della situazione contabile per cassa anche per le contabilità di tipo impresa. Infatti, per la determinazione del reddito, il regime forfetario prevede l’applicazione del criterio di cassa, anche quando il soggetto è un’impresa.*

*Per le contabilità semplificate imprese, occorre pertanto registrare anche gli incassi e i pagamenti (al fine di alimentare la situazione contabile per cassa).*

*E’ necessario preventivamente abilitare le causali di tipo “Incasso” e “Pagamento” (archivi - tabelle gruppo - causali - scheda “Abilitazioni”).*



I dati vengono riportati:

- nel quadro “LM - Reddito dei soggetti con Regime dei Minimi”
- nel prospetto “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni” del quadro RS

## Quadro LM

I dati riportati nel quadro LM vengono prelevati dalla tabella “Parametri azienda” e dalle registrazioni di Prima Nota sulla base dei collegamenti riportati nelle voci di riclassificazione associate ai conti contabili.

- Campo CX1112: risulterà selezionato se presente l’opzione “Regime forfetario L. stabilità 2015” nei parametri azienda
- Campo CX2001: risulterà selezionato per azienda di tipo impresa
- Campo CX2002: risulterà selezionato per azienda di tipo di tipo professionista
- Campo CX2201: viene riportato il Codice attività (Cod. ATECOFIN 2007) presente in Parametri attività; in presenza di multiattività viene riportato il codice attività prevalente
- Campo CX2202: viene riportato il “Coeff. Redditività” presente in contabilità “Parametri azienda” nei “Parametri regime forfetario L. Stabilità 2015”
- Campo CX2202\_S\* viene riportato il “Limite ricavi” presente in contabilità “Parametri azienda” nei “Parametri regime forfetario L. Stabilità 2015”

E’ possibile visualizzare preventivamente i dati riportati nel quadro LM accedendo alla gestione riporti fiscali del modulo di contabilità.





## Quadro RS

I dati riportati nel quadro RS vengono riportati dal modulo Gestione ritenute.

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
RS371			,00
RS372			,00
RS373			,00

Esercenti attività d'impresa		n. giornate retribuite
RS374	Mezzi dipendenti	
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	,00
RS378	Spesa per l'acquisto carburante per l'autotrazione	,00


  

Esercenti attività di lavoro autonomo		n. giornate retribuite
RS379	Totale dipendenti	
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
RS381	Consumi	,00

Per ogni percipiente per il quale sono presenti ritenute con codice tributo 28 - AGE2 Reg. fisc. agev. 1 c.54-89 L.S. 2015-fornitori viene riportato il relativo Codice Fiscale indicato nell'anagrafica del nominativo e la quota "pagata" nell'anno di riferimento.

Per verificare preventivamente tali dati occorre:

- ✓ Accedere alla gestione riporti fiscali del modulo ritenute
- ✓ Selezionare Quadro RS - Prospetto Regime Forfetari
- ✓ Eseguire l'elaborazione



I risultati dell'elaborazione vengono riportati in una griglia che visualizza i dati che verranno riportati nel Prospetto regime forfetario del quadro RS.

IRPEF/IRES		Totale Riporto			
Quadro RS - Prospetto regime forfetario		123.996,00			
Percipiente	Codice fiscale	Codice tributo	Redditi erogati	Redditi pagati	Valore di riporto
cognome nome	CGNNMO40M15F205K	28 - AGE2	14.900,00	14.900,00	14.900,00
bianchi	BNCSND80A01F205Y	28 - AGE2	6.400,00	3.446,15	3.446,00
ANAGRAFICA	NGRNNT40M01B397R	28 - AGE2	59.900,00	59.900,00	59.900,00
PROVA		28 - AGE2	6.000,00	6.000,00	6.000,00